CLEMENS PAPA XII.

Ad futuram rei memoriam.

UM bon.mem. Antonius Farnesius, ultimus, dum viveret, Parmæ, & Placentiæ Dux, nulla relicta prole masculina, sed dilecta in Christo Filia nobili muliere Henrichetta Estensi Conjuge sua, Parmæ, & Placentiæ Ducissa vidua, utero, sicut accepimus, gerente, ab humanis, non ita pridem decesserit; incertum autem sit an ipsa Henrichetta Ducissa Virilis Sexus prolem, quæ in ejusmodi Ducatu Parmæ, & Placentiæ, juxta legem Investituræ de eo Domui Farnesiæ in Feudum masculinum à fel. rec. Paulo Papa III. Prædecessore nostro, & Sede Apostolica concessæ succedere valeat, in lucem sit editura. Nos ejusdem Sedis juribus, ac rationibus pro commissa Nobis cœlitùs Apostolici Ministerii solicitudine in omnem eventum maturè, salubriterque prospicere volentes, tametsi, ut omnibus notum, ac perspectum est, probè sciamus, quod si proles mascula non nascatur, vel nata postmodùm deficiat, præfatus Ducatus Parmæ, & Placentiæ cum omnibus ejus Civitatibus, Oppidis, Terris, locis, membris, jurisdictionibus, juribus, annexis, connexis, & dependentiis universis, de quibus dicti Antonius Dux, & Domus Farnesia ab ipso Paulo III., aliisque Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris, & hac Sancta Sede investiti fuerunt,

seu

ſeu illos, & illa à Sede prædicta in feudum maſculinum hujuſmodi tenuerunt, & habuerunt, ad eamdem Sedem, & Cameram Apoſtolicam tum ex forma ſupradictæ Inveſtituræ, ſeu aliarum Apoſtolicarum conceſſionum de eis factarum, tum vigore Conſtitutionum Sancti Pii V. iv. Kalendas Aprilis anno Incarnationis Dominicæ MDLXVII. Pontificatus ſui anno ſecundo, aliorumque itidem Prædeceſſorum noſtrorum ſucceſſivè editarum, eo ipſo revertatur, & revertantur, ac devolvatur, & devolvantur, utileque eorum dominium cum directo conſolidetur, etiam abſque alia ulteriore pro parte dictæ Sedis acceptatione, declaratione, ac poſſeſſionis apprehenſione, prout diſponitur in præfatis Conſtitutionibus, ad quas in omnibus, & per omnia relationem haberi volumus: Nihilominùs pro potiori cautela, juraque juribus addendo, ac memoratis Conſtitutionibus inhærendo, ſi, & quando prolem maſculinam ejuſmodi non naſci, vel natam poſtmodùm deficere contingat, prædictum Ducatum Parmæ, & Placentiæ cum Civitatibus, Oppidis, Terris, locis, membris, juriſdictionibus, juribus, annexis, connexis, ac dependentiis præfatis, ex nunc prout ex tunc, ad eamdem Sedem Apoſtolicam reverſum, & reverſa devolutum, & devoluta, ac utile eorum Dominium cum directo conſolidatum eſſe Auctoritate Apoſtolica tenore præſentium decernimus, & declaramus, ac reverſionem, devolutionem, utiliſque cum directo Dominio conſolidationem ejuſmodi acceptamus; Mandantes proptereà ex nunc pariter, prout ex tunc omnibus, & ſingulis dicti Ducatus Parmæ, & Placentiæ Communitatibus, Univerſitatibus, Gubernatoribus, Prætoribus, Magiſtratibus, Capitaneis, Caſtellanis, cæteriſque Officialibus, ac univerſis tàm Laicis, quàm Eccleſiaſticis, Sæcularibus, & Regularibus Perſonis cujuſcumque Dignitatis, etiam Epiſcopalis, ac ſtatus, Ordinis, & conditionis exiſtentibus, & quavis auctoritate, poteſtate, aut munere fungentibus in virtute ſanctæ Obedientiæ, ac ſub indignationis Noſtræ, aliiſque à jure, & Apoſtolicis Conſtitutionibus inflictis pœnis ipſo facto per transgreſſores incurrendis, ut eo caſu eveniente, neminem alium, quàm Nos, ſeu Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem, ac Sedem præfatam, in ſuum, ac dicti Ducatus Parmæ, & Placentiæ verum, legitimum, ac abſolutum Dominum agnoſcant, agnoſcereve audeant, vel præſumant, Nobiſque dumtaxat, ſeu eidem Pontifici pro tempore exiſtenti, ac Sedi Apoſtolicæ, uti fideles decet Subditos, nec cuiquam alteri pareant, & obediant; Nullatenus attentis omnibus iis, quæ nullitèr, iniuſtè, ac de facto in contrarium hactenùs

atten-

attentata fuerunt, & forsàn in posterum per quemcumque quomodolibet attentari possent. Quocirca dilecto filio Nostro Georgio Spinulæ tituli Sanctæ Agnetis S.R.E. Presbytero Cardinali Sanctæ Agnetis nuncupato, seu pro tempore existenti in Civitate, & Comitatu Bononien. Nostro, & dictæ Sedis de Latere Legato, ultra facultates ipsi Georgio Cardinali quoad eumdem Ducatum per Nos aliàs concessas, quas firmas, & salvas esse volumus, & ad pro tempore existentem Legatum hujusmodi tenore præsentium extendimus, harum serie auctoritate præfata committimus, atque injungimus, quatenus ipse in eventum hujusmodi, insistendo pro jurium Apostolicorum tuitione, ac conservatione eatenus in dicto Ducatu gestis, per se, vel per dilectum filium Magistrum Jacobum Oddum Nostrum itidem, & ipsius Sedis Notarium Protonotarium nuncupatum de numero Participantium, ac in eodem Parmæ, & Placentiæ Ducatu Commissarium, seu alium, vel alios ab eis deputandum, vel deputandos, pro uberiori similiter cautela, corporalem, realem, & actualem possessionem Ducatus, Civitatum, Oppidorum, Terrarum, locorum, cæterorumque præfatorum, Nostro, seu Romani Pontificis pro tempore existentis, Sedis, & Cameræ Apostolicæ, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nomine absque mora apprehendat, & apprehensam retineat, & quoslibet actus possessorios, necnon in Ducatu, Civitatibus, Oppidis, Terris, locis, aliisque prædictis quamcumque jurisdictionem civilem, criminalem, & mixtam exerceat: Nos enim eidem Georgio Cardinali, seu pro tempore existenti Legato præmissa, ac alia omnia, & singula, quæ ea occasione quoquo modo necessaria, & opportuna fore duxerit, etiamsi talia forent, quæ specialem, specificam, & expressam requirerent mentionem, faciendi, gerendi, & exequendi, ac in Ducatu, Civitatibus, Oppidis, Terris, locis, & aliis præfatis, ultra illas jàm concessas, & extensas, ut præfertur, omnibus quoque, & singulis facultatibus, gratiis, & indultis, quæ in aliis Status Ecclesiastici Provinciis, seu ditionibus existentibus dictæ Sedis de Latere Legatis competunt, ac quibus ipsi Legati potiuntur, utendi plenam, liberam, ac omnimodam auctoritatem, & potestatem impartimur; Reservantes cæteroquin Nobis, & eidem Sedi ea deinceps circa prædictum Parmæ, & Placentiæ Ducatum statuere, quæ adhibita priùs cum Venerabilibus Fratribus nostris ipsius S. R. E. Cardinalibus desuper deliberatione matura, Sedis præfatæ rationes statuenda postulaverint. Non obstan. rec. mem. Pii Papæ IV. prædecessoris quoque nostri de gratiis qualecumque interesse di-

ctæ

ctæ Cameræ concernentibus intra certum tunc expressum tempus in eadem Camera præsentandis, ac registrandis, aliisque Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, necnon quatenus opus sit quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenore præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris, die XX. Junii MDCCXXXI. Pontificatus Nostri Anno primo.

F. Cardinalis Oliverius.

ROMÆ, MDCCXXXI.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

LITERÆ INHIBITORIÆ

Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium

LUDOVICI PICO, JOSEPHI RENATI IMPERIALIS, PETRI MARCELLINI CORRADINI, LEANDRI DE PORZIA, ANTONII BANCHERII, ET NEREI CORSINI.

A' SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PAPA

CLEMENTE XII.

SPECIALITER DELEGATORUM

CONTRA

Eminentissimum Dominum Cardinalem NICOLAUM COSCIA

Quibus sub pęna Excommunicationis Majoris ipso facto incurrendæ Sanctitati Suæ reservatæ injungitur illi, & inhibetur, nè audeat exigere, seù exigi facere fructus Bonorum Ecclesiasticorum sub sequestro positos, nullasque Judiciales, vel Extrajudiciales molestias contra rationem sequestri inferre Conductoribus Bonorum, & Debitoribus dd. fructuum sequestratorum, neque se quovis modo immiscere in exercitio Jurisdictionis Temporalis, & Spiritualis Abbatiæ S. Sophiæ, & alterius cujusvis Abbatiæ, vel Beneficii Jurisdictiones prædictas habentium, à quarum Jurisdictionum exer-

titio à Sanctitate Sua suspenditur; & hujusmodi suspensione durante removetur, juxta tenorem Cedulæ Motus proprii à Sanctitate Sua signatæ in præsentibus Literis insertæ, de cujus tenore idem D. Cardinalis Coscia certior redditur, comminatis contra eum poenis, etiam Temporalibus à Sanctitate Sua arbitrandis, & effectivè imponendis in quocumque casu Inobedientiæ, & Contraventionis.

Ludo-

Ludovicus Picus Episcopus Albanen., Joseph Renatus Imperialis Tituli S. Laurentii in Lucina, Petrus Marcellinus Corradinus Tituli S. Mariæ Transtyberim, Leander de Porzia Tituli S. Calixti Presbyteri, Antonius Bancherius S. Nicolai in Carcere Tulliano, & Nereus Corsini S. Adriani Diaconi S.R.E. Cardinales à Sanctissimo Domino Nostro CLEMENTE XII. specialiter Delegati.

NIVERSIS, & singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis, Parochialiumque, & Collegiatarum Ecclesiarum Rectoribus, seù earumdem Plebanis, Vice Plebanis, Curatis, & non Curatis, cæterisque Presbyteris, necnon Clericis, Tabellionibus quibuscumque, illique, vel illis ad quem, vel ad quos præsentes Nostræ Literæ pervenerint, seù quomodolibet præsentabuntur salutem in Domino. NOVERITIS Sanctissimum Dominum Nostrum CLEMENTEM Divina Providentia PAPAM XII. prò Zelo Justitiæ qua pollet, Cedulam Motus Proprii signasse, Nobisque commisisse, & demandasse ea omnia, & singula, quæ in eadem Cedula conti-

nentur hujusmodi sub tenore videlicet = CLEMENS PAPA XII. = Motu Proprio &c. = *Inerendo Noi alle primiere, e giuste risoluzioni, che prendemmo, & alle corrispondenti Commissioni, che dettimo sopra la Fuga del Cardinale Nicolò Coscia da questa Nostra Città di Roma, e la successiva sua uscita senza la Nostra necessaria licenza, anzi contro l'espressa Nostra volontà dallo Stato Ecclesiastico con trasferirsi entro il Regno, e Città di Napoli, come in altra Cedola di Nostro Moto proprio segnata nel dì 23. Aprile prossimo passato pienamente si contiene; ora colla presente parimente segnata di Nostra mano, approvando, e confermando tutto quello, che in adempimento della Nostra Apostolica Delegazione susseguentemente fecero sotto il dì 24. Aprile prossimo passato colla spedizione, e publicazione delle Lettere Esecutoriali li Reverendissimi Cardinali Ludovico Pico, Giuseppe Renato Imperiali, Pietro Marcellino Corradino, Leandro di Porzia, Antonio Banchieri, e Nerio Corsini Nostro Nipote, segnatamente sopra il sequestro di tutti, e singoli frutti, rendite, ragioni, & emolumenti di qualsivoglia Officii, e sopra le pensioni, e frutti Ecclesiastici spettanti al nominato Cardinale Nicolò Coscia, ordiniamo altresì col parere, che habbiamo udito dalli medesimi Nostri Delegati, e commettiamo ad' essi, che come tali, & in sequela delli precedenti Atti debbano, senza pregiudizio delle preserve fatte, & ulteriori providenze riservate nell'altra sudetta Nostra Cedola, e nell'indicate Lettere Esecutoriali commemorate, spedire precetto al nominato Cardinal Coscia, perche sotto pena di Scommunica Maggiore da incorrersi da lui ipso facto, la di cui assoluzione à Noi, ed à Nostri Successori, anche privativamente alla Penitenziaria riserviamo, non ardisca di esigere, ò fare esigere li frutti, e rendite che cadono, e stanno sotto il mentionato Sequestro, ne per l'esigenza di quelli, e contro la ragione del Sequestro dare, ò far dare alcuna, e qualsivoglia molestia giudiziale, ò estragiudiziale all' Affittuarj de Beni, e debitori di detti frutti, e rendite Ecclesiastiche; Volendo, e decretando, che il medesimo Cardinale Coscia debba, anche in virtù di Santa Obbedienza specialmente à Noi dovuta pienamente, & esattamente osservare questo Precetto, che intendiamo anche direttamente d'ingiungergli colla presente Nostra Cedola da notificarsi à lui per atto publico nella forma come in appresso dalli sudetti Nostri Reverendissimi Delegati, di maniera tale che contravenendo l'istesso Cardinale Coscia à questo nostro precetto con alcuno de sudetti Atti contrarii, & à lui come sopra vietati, debba subito, & ipso facto per la sua innobedienza, e disprezzo; esser caduto, & incorso in detta pena della Scommunica maggiore. In oltre aven-*

avendo udito, che il sudetto Cardinale Nicolò Coscia dopo la sua fuga, & uscita dallo Stato Ecclesiastico, e doppo che furono publicate dalli Nostri Delegati le Lettere Esecutoriali denunciative dell'incorso in alcune delle pene imposte nella Costituzione d'Innocenzo X. ivi riferita, habbia ardito, & ardisca di esercitare la giurisdizione in Spirituale, e Temporale dell'Abbadia di S. Sofia, che gli fù conferita in Commenda da Benedetto XIII. Nostro Predecessore, siccome dell'altre Abbadie, che gode, & hanno la giurisdizione annessa, inerendo perciò Noi all'altre deliberazioni, che sino ad'ora habbiamo giustamente prese contro detto Cardinale Coscia, e coerentemente alla detta Costituzione d' Innocenzo X., valendoci anche, quando faccia di bisogno, dell'arbitrio di accrescere le pene concedute nella medema Costituzione alli Romani Pontefici contro quelli Cardinali, che senza la necessaria licenza escono dallo Stato Ecclesiastico, colla presente cedola di Moto proprio, e col sentimento di detti Reverendissimi Delegati, considerata la continuata, e notoria contumacia di detto Cardinale, sospendiamo il medesimo, e durante questa sospensione, lo rimoviamo dall'esercizio della giurisdizione della sudetta, & altre Abbadie, ò Beneficii, à quali fosse annessa così nello Spirituale, che nel Temporale, per l'amministrazione delle quali saranno da Noi dati gl'opportuni, e necessarj provedimenti; Onde commettiamo alli detti Nostri Delegati, che con Atto publico da eseguirsi come si dispone in appresso, intimino al detto Cardinale Coscia questa decretata, & imposta sospensione, e remozione dall'esercizio delle sudette giurisdizioni Spirituali, e Temporali, e che à Nostro nome, e colla nostra autorità, & in virtù di Santa obbedienza inibischino, & ingiunghino, & intimino à lui, come Noi colla presente Nostra Cedola gl'inibiamo, ingiungiamo, & intimiamo altro precetto, che sotto pena parimente di Scommunica maggiore da incorrersi ipso facto, e la di cui assoluzione parimente à Noi, & alli Nostri Successori riserviamo esclusa anche la Penitenziaria come sopra, non ardisca in avvenire in qualsivoglia modo, durante questa sospensione, e remozione, di esercitare, ò per se stesso, ò per mezzo di altri le giurisdizioni sudette, ne immischiarsi in alcun modo nell'esercizio di esse, e specialmente di quelle della nominata Abbadia di S. Sofia di modo tale che ogn'atto, che da lui in avvenire, ò da chi habbia causa da esso si facesse ipso Jure sia nullo, e di niuna forza, come fatto da Persona che non tiene esercizio di giurisdizione. Et inerendo parimente alle Commissioni date coll'altra Nostra enunciata cedola di Moto proprio alli nominati Reverendissimi Cardinali Ludovico Pico, Gioseppe Renato Imperiali, Pietro Marcellino Corradini, Leandro di Porzia,

Antonio Banchieri, e Nerio Corsini, commettiamo altresì colla presente alli medesimi, che come Nostri Apostolici Delegati in caso di alcuna contravenzione à questi Nostri precetti, che dal detto Cardinale Coscia fosse per commettersi ne prendano le necessarie informazioni, e costando à loro dell'innobedienza, procedano colla Nostra previa participazione, & approvazione contro detto Cardinale alla dichiarazione dell'incorso nella Scommunica sudetta, & alla publicazione dei Cedoloni communicandogli Noi per questi effetti tutte le facoltà necessarie, & opportune. Dichiarando che il detto Cardinale Coscia in caso d'innobedienza alli sudetti precetti, ò ad'alcuno di essi non doverà restare esente dalle altre pene Temporali, anche gravi à Nostro arbitrio, che colla presente Cedola gli comminiamo, & alla effettiva imposizione delle quali procederono secondo la qualità, e reiterazione degl'atti di contravenzione. Ed acciochè per la mancanza delle prove necessarie, le contravenzioni, & innosservanze de medesimi precetti con pregiudizio della Giustizia, e del publico bene, non restino impunite, ordiniamo à tutti, e singoli Ordinarj, Ministri, e Giudici Ecclesiastici nelli luoghi, de quali succedessero tali contravenzioni, & innosservanze, che ne prendano le necessarie informazioni da rimettersi successivamente à Noi, e facciano tutto quello, che di ragione devono fare per la giustificazione del fatto, ò fatti dell'innobedienze sudette: Et affinchè in alcun tempo non possa il medesimo Cardinal Coscia, ne chi che sia Persona allegare ignoranza veruna delle presenti nostre deliberazioni, e specialmente dell'espressi precetti penali vogliamo, che detti Reverendissimi Cardinali come nostri Delegati spediscano per gl'Atti di Giacinto Vitali uno de Notarj dell'Uditor Generale della nostra Camera Apostolica un'Atto publico di notificazione, & intimazione della presente nostra Cedola, & intimino, & ingiunghino all'istesso Cardinale Coscia li sudetti precetti penali, qual'Atto di notificazione, & intimazione publicato, & eseguito che sia coll'affissione della Copia di esso ne i luoghi soliti di Roma doppo dieci giorni immediatamente seguenti, e dopo cinque giorni dall'affissione, e publicazione da farsi alli Confini della nostra Città di Terracina, siccome trè giorni dopo, che sarà stato affisso, e publicato nella nostra Città di Benevento alli luoghi soliti, e specialmente alla Casa, e residenza Abbadiale di S. Sofia, debba astringere, & obligare detto Cardinale Coscia alla puntuale, & esatta osservanza delli sudetti precetti, come se questi gli fossero stati personalmente ingiunti, & intimati, e di Persona eseguito l'enunciato Atto publico della

no-

notificazione, & intimazione delli nominati nostri Delegati, di modo tale che l'affissione, & esecuzione sudetta induca, e stabilisca una certa, & individuale scienza in esso Cardinale di quanto si contiene in questa nostra Cedola, e di tutto quello sarà espresso nell'atto della notificazione, & intimazione sudetta, onde non possa da lui allegarsi ignoranza alcuna per iscusarsi dell'incorso nella Scommunica in qualsivogiia caso di contravenzione. Deroganodo Noi in quanto faccia di bisogno per tutti, e singoli effetti sudetti ad ogni Costituzione, & Ordinazione Apostolica, ed à tutti, e singoli decreti de' Concilj anche Generali, Statuti, Indulti, Privilegj anche à favore de' Cardinali, usi consuetudini, & ad ogn'altra disposizione, & ordinazione, & à qualsivoglia regola della nostra Cancellaria, benchè ricercassero special menzione, e che in qualsivoglia modo facessero, ò potessero fare in contrario, avendo i loro tenori quì per espressi come se vi fossero di parola in parola registrati. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Moto proprio vaglia, & abbia il suo pieno effetto, & esecuzione colla sola nostra sottoscrizione, benchè non registrata nè ammessa in Camera, ne in alcun modo sia osservata la forma della Costituzione di Pio IV. nostro Predecessore = de registrandis = *alla quale per questa volta deroghiamo, & ordiniamo, che contro quel tanto, che quì da Noi si dispone, ordina, e commette, mai si possa dal detto Card. Coscia, ne da altra qualsivoglia Persona opporre di obrezzione, ò subrezione, ò mancanza della nostra volontà, & intenzione, ne di qualsivoglia altro difetto, ancorchè sostanziale, e sostanzialissimo, benchè fosse degno d'individuale menzione, e che non si possa da alcuno, anche dalli Reverendissimi Cardinali diversamente interpetrare, ò giudicare, dichiarando nullo, & irrito tutto ciò che da qualunque Persona scientemente, ò ignorantemente si facesse, ò si attentasse di fare incontrario, essendo questa la nostra precisa volontà, & espressa intenzione. Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 20. Agosto 1731.* = CLEMENS PAPA XII. = Nos igitur *Ludovicus Picus, Joseph Renatus Imperialis, Petrus Marcellinus Corradinus, Leander de Porzia, Antonius Bancherius, & Nereus Corsini* S. R. E. Cardinales specialiter à Sanctissimo Domino Nostro Papa, vt præmittitur, Delegati, volentes promptè, & debitè, vt par est, præinsertam Sanctissimi Domini Nostri Papæ Commissionem plenariæ executioni demandare præsentibus nostris literis notum facimus Eminentissimo D. Card. Nicolao Coscia, & ad omnium, & singulorum Christifidelium notitiam deducimus, evulgamus,

mus, & publicè denunciamus, atque deductum, evulgatum, & denunciatum esse volumus, prout vos omnes, & singuli superiùs nominati præsentium quoque nostrarum literarum vigore publicare, evulgare, & denunciare debeatis Sanctissimum Dominum Nostrum Papam per præinsertam Cedulam Motus proprii, sine præjudicio reservationum contentarum in alia Cedula, & Literis nostris executorialibus hìc enunciatis, & processus ad ulteriora contra præfatum Dominum Cardinalem inhibuisse eidem, & præceptum pęnale injunxisse sub pæna excommunicationis majoris ipso facto incurrendæ Sanctissimo Domino Nostro Papæ ejusque Successoribus privativè etiam, quo ad Sac. Pænitentiariam reservatæ, ne audeat, seù quovis modò præsumat exigere, seù exigi facere fructus, & redditus Ecclesiasticos sub sequestro positos; nec hujusmodi exigentiæ causa, vel occasione quemquam ex debitoribus judicialiter, aut extrajudicialiter inquietare, & molestare, prout Nos authoritate Apostolica Nobis, ut supra Delegata dicto Eminentissimo D. Cardinali Coscia inhibemus, præcipimus, & hujusmodi præceptum pęnale injungimus, & præmissa omnia intimamus. Præterea prò ulteriori executione mandatorum Sanctitatis Suæ, & implemento præsentis nostræ Apostolicæ Delegationis dictum D. Cardinalem Nicolaum Coscia Abbatem Commendatarium S. Sophiæ suspensum, & huiusmodi suspensione durante remotum, juxtà tenorem præinsertæ Cædulæ Motus proprii denunciamus, & publicamus ab exercitio Iurisdictionis Spiritualis, & Temporalis dictæ Abbatiæ, quemadmodum etiam suspensum, & pariformiter remotum ab exercitio alterius cujuscumque Iurisdictionis Spiritualis, & Temporalis eidem ratione quorumcumque Beneficiorum, & Abbatiarum quomodolibet competentium denunciamus pariter, & publicamus. Quam quidem suspensionem, & remotionem dicto D. Cardinali Coscia præsentibus Literis notam facimus, & intimamus [ad omniumque, & singulorum notitiam deducimus, & evulgamus illique præsentibus Literis inhibemus, ac præceptum pęnale sub pęna excommunicationis majoris ipso facto pariter incurrendę, & ut præmittitur SS. D. N. ejusque Successoribus privativè etiam quo ad Sac. Pænitentiariam reservatæ authoritate, [& nomine Sanctitatis Suæ injungimus, & intimamus, ne de cætero audeat] hujusmodi suspensione, & remotione, hujusmodique præcepto durantibus, per se, vel per alium in exercitio dd. Jurisdictionum quovis modo se immiscere, itàut præmissis

missis mandatis contraventum fuerit, omnia, & singula sic attentata, & gesta, sint, & nulla ipso Jure esse debeant; Monentes proindè dictum Dominum Cardinalem Coscia, vt promptè, & debitè præinsertis præceptis Sanctitatis Suæ parere, & obtemperare omninò curet, & satagat alioquin Nos contra ipsum juxtà enunciatam Apostolicam Delegationem prò ejus innobedientia, & contemptu, sinè tamen præjudicio temporalium pęnarum à Sanctitate Sua arbitrandarum, & declarandarum ad sententiam declaratoriam incursus in dictam excommunicationem ad formam contentorum in præinserta Cedula procedemus, & canonicis mediis deveniemus. MANDANTES quoque omnibus, & singulis Ordinariis Ministris, & Judicibus Ecclesiasticis Civitatum, & Locorum in quorum Jurisdictionibus contraventiones hujusmodi sequi contigerit, ut super hisce Informationes necessarias assumant, eaque omnia, quæ de Jure fieri opporteat ad probationem facti inobedientiæ hujusmodi, faciant, & peragant. Volumus autèm, quod præsentibus Literis executis, & publicatis juxtà formam à Sanctissimo præscriptam in præsenti sæpiùs memorata Cedula Motus proprii vim eedem habeant, & efficaciam plenam, & individualem inducendi scientiam de singulis præmissis ideoque obligent, & arctent dictum D. Cardinalem Coscia ad prædictorum præceptorum, omniumque, & singulorum præmissorum observantiam, & executionem, iuxta disposita in præinserta Cedula Motus proprii, itaùt nullam in futurum illorum ignorantiam, vel aliam excusationem hujusmodi allegare possit, & valeat ad effectum se excusandi sub hujusmodi, ac simili prætextu ab incursu in excommunicationem prefatam aliasque pęnas temporales, ut præmittitur subeundas. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex Residentiis nostris hac die 21. Augusti anno à Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1731. Indict. nona Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri CLEMENTIS Divina Providentia Papæ XII. Anno Secundo.

L. Episcopus Albanen. Card. Picus Delegatus Apostolicus.

J. R. S. Laurentii in Lucina Presbyter Card. Imperialis Delegatus Apostolicus.

Petrus

Petrus Card. Corradinus Tit. S. Mariæ Transtyberim Delegatus Apostolicus.

D. L. Card. de Porzia Tit. S. Calixti Delegatus Apostolicus.

A. S. Nicolai in Carcere Diaconus Card. Bancherius Delegatus Apostolicus.

N. S. Adriani Diaconus Card. Corsinus Delegatus Apostolicus.

Hyacinthus Vitalis A.C. Not.

ROMÆ, M.DCC.XXXI.

Ex Typographia Rev. Cameræ Apostolicæ.

12

SECVNDÆ LITERÆ EXECUTORIALES

Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium

LUDOVICI PICO, JOSEPHI RENATI IMPERIALIS, PETRI MARCELLINI CORRADINI, LEANDRI DE PORZIA, ANTONII BANCHERII, ET NEREI CORSINI.

A' SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PAPA

CLEMENTE XII.

SPECIALITER DELEGATORUM.

Quibus in executionem Cedulæ Motus proprii manu Sanctitatis Suæ signatæ, vltrà pœnas jam evulgatas; & cumulativè cum illis publicè denunciatur EMINENTISS. D. CARD. NICOLAUS COSCIA Incursus in pœnam privationis omnium, & singulorum Fructuum, Redditu͏um, Jurium, & Emolumentorum quorumcumque Officiorum, Bonorum Ecclesiasticorum, & Pensionum arbitrio Sanctitatis Suæ distribuendorum juxta formam Constitutionis san: me: Innocentii X. :: *Cùm juxtà* :: Nec non prævia notificatione prædictæ Cedulæ Motus proprii subjectis Literis insertæ, iterùm injunguntur illi, & intimantur Præcepta sub pœna Excommunicationis majoris ipso facto,

incurrendæ, quæ injuncta eidem fuerunt, & intimata Literis inhibitoriis expeditis die 21. Augusti proximè præteriti, salvis contra dictum Dominum Cardinalem ulterioribus providentiis, quas Sanctitas Sua opportunè sibi reservavit.

Ex quò, sex mensibus jam elapsis successivè
post egressum à Statu Ecclesiastico, absque
permissu, imò contra voluntatem
Sanctitatis Suæ, nondùm ad
Romanam Curiam redivit,
nec rediisse curavit.

Ludouicus Picus Episcopus Albanen., Joseph Renatus Imperialis Tituli S. Laurentii in Lucina, Petrus Marcellinus Corradinus Tituli S. Mariæ Transtyberim, Leander de Porzia Tituli S. Calixti Presbyteri, Antonius Bancherius S. Nicolai in Carcere Tulliano, & Nereus Corsinus S. Adriani Diaconi S.R.E. Cardinales à Sanctissimo Domino Nostro CLEMENTE XII. specialiter Delegati.

UNIUERSIS, & singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis, Parochialiumque, & Collegiatarum Ecclesiarum Rectoribus, seù earumdem Plebanis, Vice-Plebanis, Curatis, & non Curatis, cœterisque Presbyteris, nec non Clericis, Tabellionibus quibuscumque, illique, vel illis, ad quem, vel ad quos præsentes nostræ Litteræ pervenerint, seù quomodolibet præsentabuntur salutem in Domino. NOVERITIS Sanctissimum Dominum Nostrum CLEMENTEM Divina Providentia PA-

PAM XII. pro zelo Justitiæ, qua pollet Cedulam Motus proprii signasse, Nobisque commisisse, & demandasse ea omnia, & singula, quæ in eadem Cedula continentur hujusmodi sub tenore videlicèt :: CLE-
„ MENS PAPA XII. :: Motu proprio &c. :: Essen-
„ do fuggito il Cardinale Nicolò Coscia la notte del
„ dì 31. di Marzo prossimo passato da questa nostra
„ Città di Roma, dove risiedeva, uscendo nella susse-
„ guente sera primo giorno d'Aprile dallo Stato Ec-
„ clesiastico, con essersi portato dentro il Regno di
„ Napoli, & in appresso in quella Città senza aver da
„ Noi ottenuta la necessaria licenza, anzi contro la no-
„ stra volonta à lui espressa, credettimo, essere obligo
„ preciso della nostra giustizia di non lasciare impuni-
„ to così grave attentato, perloche essendo già detto
„ Cardinale incorso per la sua uscita dallo Stato Ec-
„ clesiastico nelle pene, che statim, & eo ipso, e senza
„ necessità di previa dichiarazione di Giudice sono
„ imposte segnatamente da Innocenzo X. Nostro Pre-
„ decessore nella Costituzione, che incomincia ::
„ *Cùm juxtà* :: emanata nel dì 19. Febrajo 1646.,
„ commettemmo, & ordinammo con Cedola di No-
„ stro Moto proprio nel dì 23. di detto mese d'Aprile
„ alli Reverendissimi Cardinali Ludovico Pico, Gio-
„ seppe Renato Imperiali, Pietro Marcellino Corra-
„ dini, Leandro di Porzìa, Antonio Banchieri, e Ne-
„ reo Corsini nostro Nipote, che come Delegati Apo-
„ stolici senz'alcuna previa citazione, e dichiarazione
„ dovessero effettivamente procedere contro il nomi-
„ nato Card. Coscia all'effettiva esecuzione delle pene
„ sudette con denunciarlo, e publicarlo incorso nella
„ priuazione, & effettivamente privato di tutti, e qual-
„ sivoglia Privilegi, Immunità, Esenzioni, & Indulti
„ anche di conferir Beneficii Ecclesiastici, di trasferir
„ pensioni, ò frutti Ecclesiastici, e di testare, e dispor-
„ re, che erano stati ad esso Cardinale in qualsivoglia
mo-

,, modo dalla Sede Apoſtolica conceduti, come pure
,, incorſo nella pena dell'Interdetto dall'ingreſſo nella
,, Chieſa, e ſoggetto al ſequeſtro ſopra à tutti, e ſingo-
,, li frutti, rendite, e proventi, & emolumenti à tenore
,, dell'enunciata Coſtituzione d'Innocenzo X., e nella
,, forma, che in eſſa ſi contiene, e come più pienamen-
,, te, e diffuſamente ſi eſprime, ordina, e commette
,, nella detta precedente altra Cedola di noſtro Moto
,, proprio, in eſecuzione della quale, & in adempi-
,, mento della noſtra Apoſtolica Delegazione, ſalve
,, ſempre le altre ulteriori providenze, che ci riſer-
,, vammo, procedettero li nominati noſtri Reveren-
,, diſſimi Delegati nel dì 24. del ſudetto meſe d'Apri-
,, le alla ſpedizione delle Lettere eſecutoriali publica-
,, te, e ſucceſſivamente affiſſe, & eſeguite contro detto
,, Cardinale Coſcia, che col mezzo di eſſe fù denun-
,, ciato, e publicato per l'eſpreſſe cauſe di eſſere incor-
,, ſo nella pena della privazione dell'Indulti, e Privi-
,, legi, come ſopra, e dell'Interdetto dall'ingreſſo nel-
,, la Chieſa, come altresì vennero ſequeſtrati li frutti,
,, e Beni ſudetti, e come più pienamente ſi legge nell'
,, accennate Lettere eſecutoriali publicate, & eſeguite,
,, come ſopra, & eſibite appreſſo gl'Atti di Giacinto
,, Vitali uno delli Notari dell'Uditor Generale della
,, noſtra Camera Apoſtolica, alle quali ci riportiamo,
,, avendone quì per eſpreſſo il loro preciſo tenore, co-
,, me ſe vi foſſero di parola in parola regiſtrate. Vo-
,, lendo in oltre Noi, così perſuaſi dalla giuſtizia colli
,, canonici mezzi coercitivi delle pene ſpirituali, obli-
,, gare, & indurre il medeſimo Card. Coſcia alla do-
,, vuta oſſervanza del ſequeſtro ſudetto, ſiccome in ſe-
,, quela delle primiere deliberazioni impedirgli ogn'
,, ingerenza nell'eſercizio delle Giuriſdizioni Spiritua-
,, li, e Temporali dell'Abadia di S. Sofia, e di ogn'altra,
,, che per ſimil ragione de'Beneficj à lui competeſſero,
,, con nuova noſtra Cedola ſegnata ſotto il dì 20. Ago-

ſto

„ sto prossimo passato sospendemmo l'istesso Cardinale
„ da ogni esercizio delle sudette Giurisdizioni, & inti-
„ mammo à lui Precetti sotto pena di Scommunica
„ maggiore à Noi riserbata, che non ardisse di esige-
„ re, ò fare esigere li frutti de'Beni Ecclesiastici seque-
„ strati, nè dare alcuna molestia contro la ragione del
„ sequestro agl'Affittuarj, e Debitori di detti frutti se-
„ questrati, e di non ingerirsi in modo alcuno nell'
„ esercizio delle Giurisdizioni sudette; In seguito di
„ che commettemmo, & ordinammo alli nominati
„ Reverendissimi nostri Delegati Apostolici, che con
„ Atto publico procedessero alla publicazione, & in-
„ timazione di detta nuova nostra Cedola, e delli
„ enunciati Precetti penali, siccome li medesimi no-
„ stri Delegati adempiendo le loro parti à tenore di
„ tutto quello gli venne così da Noi commesso col
„ mezzo di detta ultima nominata Cedola spedirono
„ nel dì 21. del detto mese di Agosto un'Atto publico
„ d'intimazione, & inibizione contro detto Cardinal
„ Coscia, rilasciando, e publicando contro di lui per
„ gl'Atti del nominato Notaro Giacinto Vitali le
„ Lettere inibitorie, che furono successivamente ese-
„ guite, e publicate, e vennero in appresso esibite ap-
„ presso gl'Atti dello stesso Notaro, e come più piena-
„ mente si legge in dette Lettere inibitorie, il tenore
„ delle quali parimente habbiamo quì per espresso,
„ come se vi fossero di parola in parola inserte, e re-
„ gistrate. Doppo tutte queste giuste nostre risoluzio-
„ ni canonicamente, come si è premesso, eseguite dalli
„ Rm̃i nostri Delegati Apostolici, abbenche avesse
„ dovuto il nominato Cardinal Coscia desistere dalla
„ sua contumacia con far ritorno à questa Curia Ro-
„ mana, hà tuttavia volsuto continuare nella sua assen-
„ sa dallo Stato Ecclesiastico, e proseguire la notoria
„ sua permanenza nella Città di Napoli, talmente
„ che passati già sei continui mesi dal tempo della sua
usci-

„ uſcita dallo Stato Eccleſiaſtico, non ſi è curato, ne
„ ſi cura fino ad ora di avervi fatto, nè di ſarvi ritor-
„ no, contravenendo non meno all'obligo della ſua
„ Dignità, che alle provide, e rettiſſime diſpoſizioni
„ dell'indicata Bolla d'Innocenzo X. noſtro Predeceſ-
„ ſore, dalla quale viene trà le altre coſe decretato, &
„ ordinato, che ſe alcun Cardinale per ſei meſi doppo
„ la ſua uſcita dallo Stato Eccleſiaſtico, quali per trè
„ canoniche ammonizioni, e perentorie dilazioni, e
„ termini gl'aſſegna, dal giorno della ſua uſcita da
„ computarſi, non averà fatto perſonalmente, e con
„ effetto il ritorno alla Curia Romana debba oltre le
„ pene, & altre ſudette coſe, e cumulativamente con
„ quelle eo ipſo, e come viene nella precedente diſpo-
„ ſitiva premeſſo, e decretato, ſenza altra dichiara-
„ zione, eſſere incorſo nelle pene della privazione
„ di tutti, e ſingoli frutti, rendite, e prouenti, ragio-
„ ni, obvenzioni, & emolumenti di tutti, e qual-
„ ſivoglia Officii, anche maggiori, benche conciſto-
„ rialmente conceſſi, e che aveſſero biſogno di ſpe-
„ cial menzione, che in qualſivoglia modo, anche
„ per titolo veramente oneroſo, quanto di Monaſte-
„ rii, e di altri qualſiſiano Beneficii Secolari, e di
„ qualſivoglia Ordini, anche di S. Antonio Viennen.,
„ e di S. Gio: Geroſolimitano, che in Titolo, Com-
„ menda, Amminiſtrazione, & in altro qualunque
„ modo aveſſe ottenuti, come pure delle penſioni ſo-
„ pra qualſivoglia frutti Eccleſiaſtici per qualſivoglia
„ cauſa anche di alimenti, e ſoſtentazione, & in qual-
„ ſivoglia modo gli foſſero ſtati aſſegnati, e delli frut-
„ ti Eccleſiaſtici, benche in luogo di penſioni riſerva-
„ te da diſtribuirſi liberamente ad arbitrio del Roma-
„ no Pontefice pro tempore, ſenza che alcun Jus ſi
„ acquiſti alli Titolari, e come più pienamente ſi con-
„ tiene in quella Bolla Innocenziana alla quale ci ri-
„ partiamo. Quindi è, che ſtante la continuata per-

„ manenza di detto Cardinal Coſcia, per il tempo di
„ detti ſei meſi fuori dello Stato Eccleſiaſtico contro
„ la forma della riferta Coſtituzione Innocenziana,
„ riconoſcendo Noi eſſere il medemo eo ipſo incorſo
„ nella ſudetta privazione de frutti, e di quanto viene
„ diſpoſto nella riferta Bolla d'Innocenzo X., e di ſo-
„ pra riferto, commettiamo colla preſente Cedola di
„ noſtro Moto proprio alli nominati Reverendiſſimi
„ Cardinali Ludovico Pico, Gioſeppe Renato Impe-
„ riali, Pietro Marcellino Corradini, Leandro di Por-
„ zìa, Antonio Banchieri, e Nerio Corſini noſtro
„ Nipote, che in virtù di queſta noſtra Apoſtolica De-
„ legazione procedano contro d. Cardinal Coſcia alla
„ ſpedizione delle altre Lettere Eſecutoriali, denun-
„ ciandolo, e publicandolo, à tutti effettivamente pri-
„ vato di tutti, e ſingoli frutti, rendite proventi, penſio-
„ ni, e di quanto ſi è di ſopra commemorato nella for-
„ ma, che viene eſpreſſa, e ſtabilita in detta Bolla Inno-
„ cenziana, talmente che da tutti ſi abbia d'avere, e ri-
„ conoſcere privato, e ſpogliato di detti frutti, ren-
„ dite, e penſioni, ſopra qualſivoglia frutti Eccleſiaſti-
„ ci, & di ogni altra coſa come ſopra da diſtribuirſi li-
„ beramente à noſtro arbitrio ſenza che poſſa eſſerſi
„ acquiſtato alcun jus, e ragione alli Titolari ſudetti.
„ Et affinche maggiormente in avuenire debba il detto
„ Cardinale Coſcia aſtenerſi da ogni eſazzione delli
„ ſudetti frutti, delli quali ſi trova privato, e dal reca-
„ re moleſtie così giudiziali, che eſtragiudiziali alli
„ Debitori, come pure da ogni eſercizio di Giuriſdizio-
„ ne Spirituale, e Temporale à lui competente per
„ raggione dell'Abazìe, ò Beneficii dal quale eſerci-
„ zio è ſtato da noi ſoſpeſo, e rimoſſo, come ſi contie-
„ ne nell'ultima noſtra Cedola di Moto proprio ſe-
„ gnata li 20. Agoſto proſſimo paſſato, e regiſtrata
„ nell'accennate Lettere Inibitorie ſpedite dalli noſtri
„ Delegati Apoſtolici, gli rinoviamo colla preſente
l'iſteſſi

„ l'istessi precetti sotto pena di Scommunica maggiore
„ da incorrersi ipso facto in qualsivoglia caso di con-
„ travenzione la di cui assoluzione à Noi, & alli nostri
„ Successori privativamente riserbiamo, esclusa anche
„ la Penitenziarìa, ordinando alli medemi nostri De-
„ legati, che colle nuove Lettere esecutoriali, notifi-
„ cando similmente all'istesso Cardinal Coscia la pre-
„ sente Cedola, rinovino à lui, & intimino l'istessi Pre-
„ cetti nel modo, e forma, che si contiene nelle Lette-
„ re Inibitorie spedite nel dì 21 del detto Agosto pros-
„ simo passato, senza però pregiudizio delle pene
„ Temporali da imponersi effettivamente contro di
„ lui à nostro arbitrio in qualsivoglia caso d'innobe-
„ dienza, e contravenzione, che avesse fino ad ora
„ commessa, ò che fosse in avuenire per commettere,
„ e salve tutte quelle altre ulteriori providenze, che
„ in passato ci siamo riserbate nella commemorata pri-
„ ma nostra Cedola di Moto proprio segnata li 23.
„ Aprile prossimo passato, inserta, e registrata nelle
„ prime Lettere Esecutoriali di detti nostri Rm̃i
„ Delegati, li quali vogliamo, che in tutti, e singoli
„ casi d'innobedienza, e contravenzione possino fare
„ ricevere le prove, come pure procedere contro det-
„ to Cardinale Coscia specialmente alla Sentenza di-
„ chiaratoria dell'incorso nella sudetta Scommunica
„ maggiore colla nostra previa partecipazione, e nel
„ modo, e forma, che habbiamo à loro commesso,
„ & ordinato respettivamente colle accennate prece-
„ denti nostre Cedole inserte in dette Lettere Esecuto-
„ riali, & Inibitorie; Et ordiniamo altresì, che so-
„ pra le contravenzioni, & inosservanze delli sudetti
„ Precetti penali debbansi prendere l'informazioni da
„ rimettersi successivamente à Noi da tutti, e singoli
„ Ordinarii, Ministri, e Giudici Ecclesiastici nelli
„ luoghi de'quali in avuenire succedessero, ò saranno
„ per lo passato succedute tali contravenzioni, & inos-

ser-

„ ſervanze, e come meglio ſe gli ordina, e commette
„ colla noſtrã Cedola del dì 20. Agoſto proſſimo paſ-
„ ſato ſiccome in adempimento di eſſa dalli noſtri De-
„ legati Apoſtolici colle nominate Lettere Inibitorie
„ ſpedite nel dì 21. del medemo meſe d'Agoſto gli
„ viene ordinato, e commeſſo, quali ordini, e com-
„ miſſioni in tutte, e ſingole ſue parti rinoviamo,
„ e concediamo colla preſente, e vogliamo, che colle
„ nuove Lettere Eſecutoriali ſi debbano dalli nomina-
„ ti noſtri Delegati rinovare, e concedere per il buon
„ ſervizio della giuſtizia, alla quale rimiriamo. Et
„ acciochè in alcun tempo il medemo Cardinal
„ Coſcia, nè chicchesia Perſona poſſa allegare igno-
„ ranza veruna delle preſenti noſtre deliberazioni,
„ & ordini, vogliamo che li nominati Reverendiſſimi
„ Cardinali, come noſtri Delegati ſpediſcano per gli
„ Atti di Giacinto Vitali uno delli Notari dell'Uditor
„ Generale della noſtra Camera Apoſtolica, le nuove
„ Lettere Eſecutoriali, notificando, & intimando con
„ un tal'Atto publico la preſente noſtra Cedola al det-
„ to Cardinal Coſcia, & à tutte, e ſingole altre Perſo-
„ ne Regolari, e Secolari, & in qualſivoglia modo
„ privilegiate, & eſenti, publicando, e denunciando
„ il medemo Cardinale privato di tutti li frutti come
„ ſopra, & intimando nuovamente à lui li ſudetti Pre-
„ cetti ſotto pena di Scommunica maggiore da incor-
„ rerſi ipſo facto in ogni caſo di contravenzione,
„ & inibendo ſimilmente alli Conduttori, & Affittua-
„ rii de'Beni Eccleſiaſtici, alli Debitori delle Penſio-
„ ni, & ad altri à quali faccia di biſogno, che non ar-
„ diſchino di pagare alcuna ſomma delli frutti al detto
„ Cardinal Coſcia, ò ad alcun'altra Perſona, che ab-
„ bia da lui ragione ſotto le pene già comminate,
„ & eſpreſſe nelle ſudette prime Lettere Eſecutoriali.
„ Volendo, e decretando, che eſeguito ſarà l'Atto pu-
„ blico di dette nuove Lettere Eſecutoriali colla noti-

fica-

„ ficazione, & intimazione della presente nostra Ce-
„ dola mediante l'affissione della copia di dette Let-
„ tere alli luoghi soliti di questa nostra Città di Ro-
„ ma doppo dieci giorni immediatamente seguen-
„ ti, e doppo cinque giorni dall'affissione, e publi-
„ cazione da farsi alli Confini della nostra Città di
„ Terracina, siccome trè giorni doppo, che saranno
„ state affisse, e publicate anche nella nostra Città di
„ Benevento alli luoghi soliti, e specialmente alla
„ Casa, e Residenza Abaziale di S. Sofia debba astrin-
„ gere, & obligare detto Cardinale Coscia, & ogni al-
„ tra Persona come sopra alla puntuale, & esatta osser-
„ vanza di quanto con questa nostra Cedola viene or-
„ dinato, e di quel tanto, che verrà respettivamente
„ espresso nell'Atto publico delle nuove Lettere Ese-
„ cutoriali, come se queste fossero state al d. Cardina-
„ le, & alle altre Persone sudette, personalmente ese-
„ guite, & intimate, di modo tale, che l'affissione,
„ & esecuzione sudetta debba indurre, e stabilire in
„ tutte le Persone come sopra una certa, & individua-
„ le scienza delle cose contenute nella presente Cedo-
„ la, e che si conterranno nelle sudette nuove Lettere
„ Esecutoriali, onde mai da esso Cardinale, ne da
„ chicchesia allegare si possa alcuna ignoranza per
„ iscusarsi dall'incorso nelle pene sudette. Derogando
„ noi in quanto faccia di bisogno per tutti, e singoli
„ effetti sudetti ad ogni Costituzione, & Ordinazione
„ Apostolica, & à tutti, e singoli Decreti de'Concilii
„ anche Generali, Statuti, Indulti, Privilegi, anche
„ à favore de'Cardinali, usi, consuetudini, & ad ogni
„ altra disposizione, & ordinazione, & à qualsivoglia
„ regola della nostra Cancellaria, benche ricercassero
„ speciale menzione, e che in qualsivoglia modo fa-
„ cessero, ò potessero fare in contrario, avendo li loro
„ tenori qui per espressi, come se vi fossero di parola
„ in parola registrati. Volendo, e decretando, che
la

„ la presente nostra Cedola di Moto proprio vaglia,
„ & abbia il suo pieno effetto, & esecuzione colla sola
„ nostra sottoscrizzione, benche non registrata, ne
„ ammessa in Camera, ne in alcun modo sia osservata
„ la forma della Costituzione di Pio IV. nostro Prede-
„ cessore :: De registrandis :: alla quale per questa
„ volta deroghiamo, & ordiniamo, che contro quel
„ tanto, che quì da noi si dispone, ordina, e commet-
„ te, mai si possa da detto Cardinale Coscia, ne da al-
„ tra qualsivoglia Persona opporre di obrezzione,
„ ò subrezzione ò mancanza della nostra volontà,
„ & intenzione, nè di qualsivoglia altro difetto an-
„ corche sostanziale, e sostanzialissimo, benche fosse
„ degno d'individual menzione, e che non si possa da
„ alcuno anche dalli Reverendissimi Cardinali diver-
„ samente interpretare, ò giudicare, dichiarando nul-
„ lo, & irrito tutto ciò, che da qualunque Persona
„ scientemente, ò ignorantemente si facesse, ò atten-
„ tasse di fare in contrario, essendo questa la nostra
„ precisa volontà, & espressa intenzione. Dato dal
„ nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo
„ dì 2. Ottobre 1731. :: CLEMENS PAPA XII. ::
Nos igitur Ludovicus Picus, Joseph Renatus Imperialis, Petrus Marcellinus Corradinus, Leander de Porzia, Antonius Bancherius, & Nereus Corsinus S. R. E. Cardinales specialitèr, ut præmittitur Delegati, volentès promptè, & debitè, ut par est, memoratam Sanctissimi Domini Nostri Papæ commissionem plenariæ executioni demandare, prævia publicatione, & notificatione præinsertæ Cedulæ Motus proprii ejusdem Sanctissimi, præsentibus nostris novis Literis Executorialibus publicè edendis ad omnium, & singulorum notitiam deducimus, evulgamus, & publicè denunciamus, atque deductum, evulgatum, & denunciatum esse volumus, prout vos omnes, & singuli superiùs nominati præsentium quoque nostrarum Litera-

terarum vigore publicare, evulgare, & denunciare debeatis antedictum Dominum Cardinalem Nicolaum Coscia præmissorum de Causa, ex quò scilicet personalitèr, & cum effectu intra sex menses à die recessus ab Ecclesiastico Statu in Constitutione Innocentiana, ut supra assignatos, ad Romanam Curiam non rediit, & nondum rediisse curavit, ultrà penas pro hujusmodi recessu, statim incursas, & prioribus nostris Executorialibus Literis evulgatas, & denunciatas, ac cumulativè cum illis eo ipso etiam incursum in privationem omnium, & singulorum fructuum, reddituum, proventuum, jurium, obventionum, & emolumentorum universorum, tàm quorumcumque officiorum, & munerum, etiam majorum, etiam consistorialitèr concessorum, specialique nota, & expressione dignorum, quæ quomodolibet, etiam ex titulo verè oneroso, quàm Monasteriorum, & aliorum quorumcumque Beneficiorum Sæcularium, & quorumvis Ordinum, etiam S. Antonii Viennensis, & Hospitalis, S. Joannis Hierosolymitani Regularium, quæ in titulum, Commendam, Administrationem, & aliàs quovis modo obtinet, necnon pensionum super quibusvis fructibus Ecclesiasticis, ex quavis Causa, etiam alimentorum, & substentationis, & aliàs quomodolibet illi assignatorum, & fructuum Ecclesiasticorum, etiam loco pensionum ipsi reservatarum arbitrio Sanctissimi Domini Nostri Papæ, & prò tempore existentis Romani Pontificis, & absque eo quod Jus aliquod Titularibus, sit acquisitum distribuendorum, & latiùs proùt decernitur, & demandatur in antedicta Constitutione sanctæ memoriæ Innocentii X., ac in præinsertà Cedula Motus proprii Sanctissimi D. Nostri Papæ CLEMENTIS XII. nobis pro executione committitur, & injungitur ad quas &c. PRÆTEREA' auctoritate Apostolica, qua suprà procedentes, contra dictum D. Cardinalem Nicolaum

colaum Coſcia præſentibus quoque noſtris Literis, & in executionem Mandatorum Sanctitatis Suæ eadem præinſertâ Cedulâ Nobis junctorum, inherentes præteritis noſtris Inhibitoriis Literis die 21. Auguſti proximè præteriri expeditis, ut idem D. Cardinalis de coetero fortiori obligationis vinculo obſtrictus abſtinere omninò ſe debeat à quavis exactione dictorum fructuum, quibus privatus exiſtit, & à quavis judiciali, vel extrajudiciali inferenda moleſtia eorumdem fructuum Debitoribus, quemadmodùm ab omni etiam exercitio Juriſdictionis Spiritualis, & Temporalis ratione Abbatiarum, ſeù Beneficiorum ſibi, ut præmittitur competen., à quibus Juriſdictionibus ſuſpenſus de Mandato Sanctitatis Suæ reperitur, præſentibus noſtris Literis, & in executionem quoque præinſertæ Cedulæ Motus proprii novum Præceptum, ſeù Præcepta dicto D. Cardinali Coſciæ injungimus. & intimamus de ſe à præmiſſis omnibus, & ſingulis abſtinendo, nec ſe quovis modo, aut quavis cauſa, & quæſito colore in præmiſſis,& circà ea ingerendo,& immiſcendo ſub prædicta Excommunicationis Majoris latæ Sententiæ poena ipſo facto incurrenda Sanctitati Suæ,ejusque Succeſſoribus reſervatæ modis, & formis, & prout latiùs in præinſerta, & altera Cedula dicta die 20. Auguſti ſignata, & reſpectivè in antedictis Inhibitoriis Literis ſequenti die 21. Auguſti expeditis, veriùs continetur, ad quas &c.. Quæ omnia,& ſingula in præſentibus contenta dicto D. Cardinali Coſciæ notificamus, & ad omnium, & quorumcumque notitiam deducimus, nè quis ignorantiam aliquam de præmiſſis in futurum allegare poſſit, & valeat; Et hæc ſine præjudicio poenarum etiam Temporalium arbitrio Sanctitatis Suæ effectivè dicto D. Cardinali imponendarum in quovis contraventionis caſu, ut in ſæpedicta præinſerta Cedula continetur, ac in memoratis Literis Inhibitoriis comminatur, ſalvis ulterioribus

bus providentiis à Sanctitate Sua in præinserta quoque, & in altera Cedula die 23. Aprilis proximè præteriti signata sibi opportunè reservatis, proùt in illis decernitur, & demandatur. Prohibentes quoque omnibus, & singulis dictorum fructuum Debitoribus, nè audeant, aut aliquis eorum audeat quovis sub prætextu, colore, vel causa aliquid dicto Cardinali de fructibus prædictis, aut cuicumque Personæ causam ab eo habenti solvere, sub pœnis in prioribus Executorialibus Literis expressis, & contentis omninò incurrendis. Mandantes denique omnibus, & singulis Ordinariis, Ministris, & Judicibus Ecclesiasticis Civitatum, & Locorum, in quorum Jurisdictionibus contraventiones super omnibus, & singulis præmissis commissæ fuerint, aut sequi in futurum contigerit, ut super hisce contraventionibus etiam contra dictum Cardinalem Nicolaum Coscia informationes necessarias, & opportunas assumant, eaque omnia, quæ de Jure fieri oporteat ad probationem facti inobedientiæ hujusmodi faciant, & peragant juxtà facultates à Sanctissimo D. Nostro Papa in præinserta Cedula, & ad hujusmodi effectus concessas, & in antedictis nostris Literis Inhibitorijs commemoratas. Volumus autèm, quòd præsentibus Literis executis, & publicatis juxtà formam à Sanctissimo in præsenti Cedula præscriptam vim eædem habeant, & efficaciam inducendi plenam, & individualem scientiam de omnibus, & singulis præmissis, adeoùt obligent, & arctent dictum D. Cardinalem Coscia, & alios quoscumque ad prædictorum omnium, & singulorum observantiam, & executionem, juxtà disposita in præinserta Cedula Motus proprii, itaùt nullam in futurum de illis ignorantiam, vel aliam excusationem hujusmodi allegare possint, & valeant, & præsertìm antedictus D. Cardinalis, ad effectum se se excusandi sub hujusmodi, vel simili prætextu, & ratione ab incursu in pœnas signan-

gnantèr Excommunicationis præfatæ. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex noſtris Reſidentiis die ſecunda Octobris Anno à Nativitate Domini Noſtri Jeſu Chriſti 1731. Indict. nona Pontificatus autèm Sanctiſſimi in Chriſto Patris, & Domini Noſtri CLEMENTIS Divina Providentia Papæ XII. Anno Secundo.

L. Epiſcopus Albanen. Card. Picus Delegatus Apoſtolicus.

J. R. S. Laurentii in Lucina Presbyter Card. Imperialis Delegatus Apoſtolicus.

Petrus Card. Corradinus Tit. S. Mariæ Tranſtyberim Delegatus Apoſtolicus.

D. L. Card. de Porzia Tit. S. Calixti Delegatus Apoſtolicus.

A. S. Nicolai in Carcere Diaconus Card. Bancherius Delegatus Apoſtolicus.

N. S. Adriani Diaconus Card. Corſinus Delegatus Apoſtolicus.

Hyacintus Vitalis A.C. Not.

ROMÆ, M.DCC.XXXI.

Ex Typographia Rev. Cameræ Apoſtolicæ.

CLEMENS
PAPA XII.

MOTU PROPRIO &c.

RA le molte gravissime Cure del nostro Pontificato, ci affligge al pari di ogni altra, il gran disordine, che quì corre, per il Giuoco denominato volgarmente de' Lotti di Genova, Napoli, Milano, e simili, mentre per quanto siasi affaticata ad estirparlo con publici, e rigorosi Bandi, la Pastoral sollecitudine de' Sommi Pontefici nostri Predecessori, e specialmente la felice ricordanza di Benedetto XIII., il quale, oltre d'aver aggravate le pene sì pecuniarie, che afflittive contro i Giuocatori, e Prenditori, aggiunse ancora quella delle Censure Ecclesiastiche, con riservare à Se, e suoi Successori la facoltà di assolvere, *præterquam in mortis articulo*, come più distintamente apparisce dalla sua Costituzione emanata di 12. Agosto 1727., non è tuttavia stato mai possibile di riportarne il frutto, che si sperava, poichè secondo le notizie, che da più parti abbiamo, lusingate le Persone di ogni ordine, d'ogni stato, e d'ogni sesso da una falsa oppinione di potersi arricchire col poco, nè potendosi persuadere, che debba esser delitto, e meritar gastigo lo spender volontariamente, anco con incertezza di profitto, il suo denaro, per tentar onoratamente la propria sorte, à qualunque costo delle sudette Pontificie disposizioni, e senz'alcun riguardo alle pe-

ne, come sopra comminate, e di tempo in tempo ancora eseguite, nè sanno, nè vogliono astenersi dal giuocare à detti Lotti forastieri, dal che nasce un disprezzio troppo sensibile delle Supreme ordinazioni, e la necessità, in cui sono posti i Tribunali di dover ben spesso procedere à carcerazioni, e condanne, con strapazzo di un numero considerabile di simili Trasgressori, e con rovina dell'intiere Fameglie. Ne sieguono ancora due altri perniciosissimi effetti, l'uno alli stessi Giuocatori, che in caso di vincite, sono più d'una volta defraudati da Prenditori per mancanza di sicurezze, ed azione; e l'altro al Prencipato, mentre in ogni Estrazione, la quale succede regolarmente nove volte l'anno, esce da Roma, e dal nostro Stato Ecclesiastico quantità grandissima di denaro, con che viene questa Piazza a scarseggiare notabilmente di contanti, con altrettanto profitto de' Dominj Esteri. Ma più di ogni altra cosa commove il nostro spirito l'illaqueamento delle Coscienze, mentre per frequenti ricorsi ci costa, moltissimi esser quelli, che giuocano, e prendono pubblicamente denaro su detti Lotti, senza farsi alcun scrupolo delle Censure, come sopra fulminate, altri non sanno qual strada tenere per farsi assolvere, e li stessi Confessori caminano in questa parte con opinioni tra loro diverse, il che porta in conseguenza confusioni anche maggiori negli animi de' Penitenti. Che però a fine di toglier l'occasione di tanti inconvenienti, siamo più volte andati rivolgendo nella mente il pensiero, di nuovamente introdurre in Roma l'uso di detti Giuochi, parendoci questo di due mali il minore, ed il mezzo più adequato nell'accennate circostanze, per provedere sì alla pubblica, che alla privata quiete; E quantunque a ciò fare, bastar potesse, non esser cosa nuova, che con Autorità Pontificia, siasi quì altre volte accordata la facoltà di prender

der pubblicamente per detti Giuochi; mentre nel Ponteficato della felice ricordanza di Clemente Decimo nostro Predecessore, ne appajono fatte le concessioni a tre diverse Persone in vigore di speciali Chirografi, che si conservano negl'atti de' Segretarj di Camera, e che lo stesso con circospezione maggiore fù pratticato ancora dalla felice ricordanza d'Innocenzo XIII. parimente nostro Predecessore, il quale ordinò, che si adunasse una Congregazione Particolare stata già deputata dalla felice ricordanza di Clemente XI. composta di degnissimi Soggetti, di cui era capo il fù Cardinal Tolomei; Ed avendo questi dopo matura discussione della materia, dichiarata con replicate risoluzioni, per lecita la permissione, coll'accrescimento bensì del premio a favore de' Vincitori, cioè del venti per cento agli Ambi, e dell'ottanta per cento alli Terni, con che veniva a darsi una maggior proporzione tra il Prenditore, ed il Giuocatore, ed al Giuoco una più regolata uguaglianza, si viddero sì fatte ordinazioni con universal godimento, e coll'impiego ancora di un numero considerabile di Persone civili additte al servigio dell'Impresa, intieramente eseguite per lo spazio di quattro anni in circa, cioè non solo in tutto il corso di quel Ponteficato, ma ancora per qualche tempo posteriore, insinche poi diversamente parendo al prenominato Benedetto XIII., piacque al medesimo di suo Moto proprio, procedere alla totale soppressione del Giuoco, e dell'Appalto concedutone dalla nostra Camera, coll'imposizione delle pene sopra espresse; Ad ogni modo per regolarci con ogni più esatta maturità, e sicurezza, in affare di tanta importanza, abbiamo voluto communicare l'accennato nostro pensiero a diversi insigni Teologi, e Soggetti più accreditati delle primarie Religioni, alcuni de' quali sono stati ancora per lungo tempo

Confeſſori, con obbligarli a porre in iſcritto il loro ſentimento; Ed avendo queſti in tutto approvato quel tanto, che da Noi gli ſi era fatto proporre per mezzo di un Foglio ſu di ciò largamente diſteſo; Siamo perciò venuti in determinazione di nuovamente permettere in queſta noſtra Città di Roma, e nel noſtro Stato l'uſo di un nuovo Giuoco, nel modo però, e forma, che ſi dirrà in appreſſo. Per tanto colla preſente noſtra Cedola di Moto proprio, nella quale abbiamo per eſpreſſo, e di parola in parola inſerto l'intiero tenore di tutti, e ſingoli Bandi, ed Editti pubblicati d'ordine de' noſtri Predeceſſori ſopra la proibizione de' Giuochi ne' Lotti ſudetti, e ſpecialmante da' Monſignori Governatori di Roma, e da' Monſignori Teſorieri Generali, delle facoltà, e permiſſioni concedute dagli accennati noſtri Predeceſſori, Clemente X., ed Innocenzo XIII. in ſeguito delle riſoluzioni preſe nella detta Congregazione particolare ſu tale affare deputata dal detto Clemente XI. altro noſtro Predeceſſore, e della ſucceſſiva ſoſpenſione, e ſuſſeguita poi totale abolizione fattane dal detto Benedetto XIII. ſotto graviſsime pene, anche di Cenſure Eccleſiaſtiche, come ſopra, e di qualunque altra coſa quantoſivoglia neceſſaria ad eſprimerſi, di noſtro Moto proprio, certa ſcienza, e pienezza della noſtra Suprema Podeſtà Apoſtolica, uniformandoci al ſentimento, e parere della ſopracitata Congregazione compoſta d'Inſigni Teologi, e Canoniſti, ed a quello d'altri primarj Teologi, e Canoniſti, da' quali abbiamo fatto, come ſopra, eſaminare queſta noſtra mente, ed intenzione; Ci contentiamo, che nuovamente s'introduca, e ſtabiliſca in queſta noſtra Città di Roma, e per tutto lo Stato Eccleſiaſtico queſto nuovo Giuoco da regolarſi nella forma appunto de' ſuddetti Lotti eſteri, mà però con nuovo metodo, e diverſo da

quello,

quello, che si prattico in passato. E siccome il sentimento, e la mente nostra nel tollerare, e permettere il detto nuovo Lotto, è stata, ed è, ad oggetto di erogar l'utile, che potesse ritrarsene, in Cause Pie principalmente, ed in altre particolarmente pubbliche a nostro arbitrio, e libera disposizione, così a fine di togliere ogni motivo alli Giuocatori di mandar fuori di Stato il denaro; Vogliamo in primo luogo, che le nove Estrazioni, che sogliono farsi ogni anno per detti Lotti Esteri, debbano in avvenire farsi pubblicamente in Roma ne' tempi medesimi, ne' quali ricorrono quelle di fuori, sulla Piazza di Campidoglio, colle stesse solennità, e circostanze pratticate da non molti anni indietro nel Lotto permesso all'Archiconfraternità di S. Girolamo della Carità, incominciando nella prima Estera del nuovo anno 1732, e così continuando in ogni ricorso di Estrazione estera in avvenire a beneplacito Nostro, e de' nostri Successori, al qual'effetto ordiniamo, che debbano anticipatamente stamparsi le Liste, ed in esse descriversi novanta Zitelle nubili Romane da sceglierfi or dall'uno, or dall'altro Rione, o da' Conservatori, e Parrocchie di Roma a nostro arbitrio, con aversi sempre un particolar riguardo alle più povere, e pericolose, ed all'Orfane di Padre, e Madre, e che alle cinque, che averanno la sorte di essere estratte, si paghino per una sol volta, oltre la solita Veste, scudi cinquanta per ciascheduna a titolo di Sossidio Dotale, quale in caso di morte di alcuna di esse prima del Maritaggio, o Monacazione, debba passar liberamente alli loro legitimi Eredi, e Successori. A fine poi di levare ogni occasione d'invidie, rancori, e maldicenze, vogliamo, che l'uso del detto Lotto non debba più concedersi in Appalto, come si è pratticato in passato, nè che se ne ricavi alcun annuo Censo fisso per la nostra Camera, ma che si

come

come l'utile di esso è stato da Noi destinato a Cause Pie, e pubbliche, così corra la di lui Impresa sotto nome di uno de' Luoghi Pii di questa nostra Città di Roma, eretti per beneficio de' Poveri, ed in primo luogo a quest'effetto nominiamo la sudetta Archiconfraternità di S.Girolamo della Carità, per indennità della quale, come pure per sicurezza, e cautela de' Giuocatori, debbano restare obbligati, conforme Noi, di nostro simil Moto proprio, efficacemente obblighiamo, ed ipotechiamo tutte l'Entrate, Rendite, Beni, ed Effetti della nostra Camera nella sua più ampia forma, con questo però, che Monsignor Nostro Tesoriere Generale pro tempore, a cui in vigore delle Costituzioni Apostoliche, e specialmente di quella della felice ricordanza di Sisto V. compete la privativa giurisdizione in materia de' Lotti, debba avere ancora l'intiera, e total soprintendenza di detta Impresa, e senz'altra cura, nè ingerenza della detta Archiconfraternità, e suoi Deputati, possa, e debba egli solo privativamente ad ogni altro, diriggere la medesima Impresa, con facoltà di deputare un Direttore, ò sia Sovrastante, che esso crederà idoneo, e sufficiente, il quale abbia la facoltà di firmare le Schedole, o siano Pagherò soliti formarsi in simili Lotti, per sicurezza di quelli, che vi tentano la sorte, e di eleggere, e rimuovere a suo arbitrio tutti gli altri Officiali, e Ministri, che stimerà necessarj, con quelle cautele, e sicurezze, che esso crederà proprie, e sufficienti, sempre però senz'alcun suo risico, e pericolo, e con assegnar quelle provisioni, e stipendj, che crederà congrui, secondo la qualità degl'impieghi, destinare l'abitazione, ove dovrà esercitarsi l'Impresa, con convenire, e far pagare l'annua pigione, che sarà per concordarsi, come pure destinare i luoghi per i Prenditori, che raccoglieranno il denaro per detto Lotto, col quale,

ed

ed in mancanza di esso, con i denari della nostra Camera, dovrà il detto nostro Monsignor Tesoriere Generale far pagare non solo le provisioni alli Ministri, che da esso saranno deputati, ma ancora tutte le altre spese, che per la buona condotta, ed esercizio della detta Impresa saranno per occorrere, e particolarmente quelle somme di denaro, che i Giuocatori averanno avuta la sorte di vincere, e di fare tutt'altro, che per il buon regolamento del suddetto Lotto, stimerà esso medesimo necessario, ed opportuno, e che è solito, e può fare, ed eseguire in virtù delle sue ordinarie facoltà nelle altre materie Camerali, e specialmente di procedere privativamente, quanto ad ogni altro Giudice, e Tribunale, alla cognizione, decisione, e terminazione di tutte, e qualsisiano Cause Civili, e Criminali, mere, e miste, che per occasione del detto nuovo Lotto potessero in qualunque tempo insorgere con tutti i loro annessi, incidenti, e dipendenti, e di prendere tutte le provisioni, che stimerà opportune, quali tutte facoltà, per l'effetto sopra espresso, quando faccia di bisogno pienamente concediamo, ampliamo, ed estendiamo, approvando, e pienamente confermando Noi da adesso preventivamente tutto, e quanto sarà esso Monsignor Nostro Tesoriere Generale per ordinare, e prescrivere nelli Capitoli, e convenzioni, come pure nelle Notificazioni, ed Editti, che per il detto nuovo Lotto, e metodo da tenersi, farà affiggere, e pubblicare; Vogliamo parimente, che debba restar fermo à beneficio de' Giuocatori, e Vincitori l'accrescimento stabilito dalla Congregazione, come sopra, deputata, del venti per cento agli Ambi, e dell'ottanta per cento alli Terni, da pagarsi proporzionatamente alla somma giuocata, nella forma appunto, che si pratticò in tempo del passato Appalto. Di quel

dena-

denaro poi, che sodisfatte tutte le spese, e pagamenti alli Vincitori, ed avuta la debita riflessione all'indennità, e cautela della nostra Camera, per le perdite, che potessero succedere, sopravanzasse in Cassa dopo ristretti i conti di ciascuna Estrazione, dovrà farsene il deposito a parte nella nostra Depositaria Generale, ò dove meglio parerà al detto nostro Monsignor Tesoriere à nostra libera disposizione, per potersi da Noi, secondo il nostro desiderio sopraccennato, di tempo in tempo à nostro beneplacito, andar somministrando qualche parte in ajuto delle Missioni Apostoliche per la propagazione della Santa Fede, alli Spedali, ed altri Luoghi Pii di Roma, e specialmente alla sopradetta Archiconfraternità di San Girolamo della Carità, in Limosine manuali alle Parrocchie in sovvenimento delle Fameglie più miserabili, come pure per supplire alle necessitose urgenze delle più povere Communità del nostro Stato Ecclesiastico, ed anche della nostra Camera, e finalmente in altre opere di pietà, ò publiche, che potessero alla giornata suggerirci l'occasione, ed il bisogno. E perchè la nostra mente nel permettere, e tollerare il sudetto Lotto, è stata non meno di dar qualche soccorso, e provedimento all'Opere Pie, e cause pubbliche sopra enunciate, che per provedere insieme alli molti, e frequenti pregiudizj, vessazioni, ed angustie sì temporali, che spirituali, che molti de' nostri amatissimi Sudditi, tanto in questa nostra Città di Roma, che nel nostro Stato, risentivano à cagione delle trasgressioni degli Editti proibenti il Giuoco ne' sopradetti Lotti esteri, ed anche delle Censure, in gravissimo danno de' medesimi, delle proprie Coscienze, ed anche delle loro Fameglie. Perciò ci contentiamo, che nel nuovo Lotto, da Noi come sopra permesso, possa qualunque Persona dell'uno, e dell'altro sesso, non

com-

comprese però quelle, che ne venissero impedite dal Vincolo de' Voti di povertà, liberamente giuocare, e porre denaro per corrervi la sorte, non ostanti i Bandi in passato emanati, e pubblicati, tanto per ordine de' Monsignori Governatori di Roma, e Tesorieri Generali, quanto da qualsisia altro Tribunale, si Laico, che Ecclesiastico, e le proibizioni, e pene in quelli respettivamente imposte, e non ostanti ancora le Censure contro simili Trasgressori, come sopra comminate dalla felice ricordanza di Benedetto XIII., e gli ordini tanto preventivamente, che posteriormente alla suddetta Costituzione, fatti pubblicare dal Reverendissimo Cardinal Vicario, quali tutti per l'effetto premesso, salvo però quanto diremo in appresso, togliamo di mezzo, ed aboliamo, e vogliamo, che s'abbiano, come se mai fossero emanati, con espressa dichiarazione, che intendiamo, e vogliamo, quanto alle sudette proibizioni, che restino solamente ferme, ed eseguibili contro quelli, che per le passate trasgressioni, ò per le altre, che fossero per commettere prima, che si dia principio in questa nostra Città di Roma al detto nuovo Lotto, fossero incorsi, ò saranno per incorrere nelle pene imposte in detti Editti, ò che si trovassero per dette trasgressioni Carcerati, ò Inquisiti, ò fossero per carcerarsi, ò processarsi, riservando à Noi di pratticare con i medesimi qualche maggiore, ò minor indulgenza, secondo la qualità de' casi, e delle Persone, come pure contro quelli, che non contenti della permissione del nuovo Lotto, da Noi come sopra conceduto, ardissero di giuocare, prendere, e mandar fuori denari per detti Lotti esteri, rendendosi somiglianti Trasgressori non più degni di scusa, nè di perdono. Quanto poi alla pena della Scommunica, vogliamo parimente, che resti ferma solamente contro quelli, che tratti da una folle speranza di vincere

per

per mezzi riprovati, ed illeciti, useranno nel giuocare arti prave, ò si serviranno di detestabili, e dannate superstizioni, qual deve credersi, essere stata ancora l'unica, e principal mira del prenominato nostro immediato Predecessore nell'imporla. Ed à fine, che queste nostre disposizioni pervenghino alla notizia d'ognuno, vogliamo, ed ordiniamo, che tanto dal Reverendissimo Cardinal Vicario, per quello concerne la moderazione della pena della Scommunica, e respettiva restrizione, e durazione della medesima, nella forma sopra espressa, quanto dalli nostri Monsignori Governatore, e Tesoriere Generale per quello riguarda l'abolizione delle pene afflittive, e pecuniarie comminate ne' loro respettivi Editti, e simile respettiva fermezza, e durazione delle medesime nel modo parimente sopra enunciato, debbano in virtù di questa nostra Cedola di Moto proprio, ed in seguito della nostra mente in essa espressa, pubblicarsene prontamente nuove Notificazioni, e respettivamente Editti penali, incaricandone Noi ciascheduno di essi, secondo la proptia ingerenza, e così, e non altrimente vogliamo, che si eseguisca, per esser tale la mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, ancorchè non ammessa, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, e non ostante, che in quest'atto non sia stato chiamato, citato, nè sentito Monsignor Commissario Generale della nostra Camera, secondo viene ordinato nelle Costituzioni Apostoliche, e secondo la disposizione della Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de registrandis*, non possa in alcun tempo mai opporsi di surrezzione, orrezione, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, mà che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione,

e che

e che così, e non altrimente debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, anche Collegiativo, e da qualsivoglia Congregazione, benchè composta de' Reverendissimi Cardinali, e da medesimi Reverendissimi Cardinali, anche Legati à Latere, togliendo loro, ed à ciascheduno di essi ogni facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, ò ignorantemente si facesse, ò si tentasse di fare in contrario, non ostanti la Bolla del detto Pio Quarto *de registrandis*, e quali si siano altre Costituzioni, Moti proprj, Chirografi, ed altre Ordinazioni de' Sommi Pontefici nostri Predecessori sopra le proibizioni di simili Lotti, gli Editti, e Bandi penali in seguito di esse in qualsivoglia tempo emanati da qualunque Tribunale, e specialmente per quello abbiamo nella presente disposto, l'accennata Costituzione del detto Predecessore Benedetto XIII. Leggi, Statuti, usi, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi colla pienezza della nostra Suprema Podestà Apostolica ad ogni vizio, e difetto, benchè sostanziale, e formale, che potesse intervenirvi, per questa volta sola, e per l'effetto sudetto pienamente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 9. Decembre 1731.

Clemens Papa XII.

IN ROMA, MDCCXXXI.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

ORDINE SPECIALE

Di Nostro Signore Papa CLEMENTE XII. per il nuovo Giuoco di Lotto da ristabilirsi in Roma.

P.Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra supradictus Ordo specialis affixus, & publicatus fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Antonium Rotam Emi, & Rmi D. Card. Vicarii Mandatariorum Decanum.

In Roma, Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost. 1731.

EDITTO

Per lo riſtabilimento in Roma d'un nuovo Givoco di Lotto.

IN ROMA, MDCCXXXI.

Nella Stamperia della Rev. Cam. Apoſtolica.

CARLO MARIA SAGRIPANTE Referendario dell' una, e l'altra Segnatura, e della Santità di Nostro Signore, e sua Rev. Camera Apostolica Tesoriere Generale.

ON tralascia la mente indefessa di Nostro Signore in mezzo all'immense Cure del suo Pontificato, di procurare con ogni studio possibile, il bene, sì spirituale, che temporale de' suoi Sudditi, e di svellere ogni occasione valevole, o a farli incorrere nell'Indignazione Divina, coll'illaqueamento ne' peccati, o a farli soggiacere a i rigori dell'Umana Giustizia, colla trasgressione de' pubblici Bandi. Considerando per tanto, non senz'amarezza dell'animo suo, i gravi sconcerti, e le continue vessazioni, che per l'un capo, e per l'altro, loro apporta la proibizione del Giuoco, denominato volgarmente de' Lotti di Genova, Napoli, Milano, e simili, hà creduto parte indispensabile del suo Apostolico zelo, l'apprestarvi un'opportuno provvedimento, come appresso.

Intorno a che è ben noto alla Santità Sua, non esser cosa nuova, che con Auttorità Pontificia, siasi data in quest' Alma Città di Roma, la facoltà di raccoglier pubblicamente il denaro da quelli, che volontariamente si esponevano a sperimentare sù di essi la loro fortuna, mentre nel Pontificato della san. mem. di Clemente X. ne appajono fatte le Concessioni a tre diverse Persone, in vigore di speciali Chirografi, che si conservano negl'Atti de' Segretarj di Camera.

Essempio, che sù parimente seguito dalla santa memoria d'Innocenzo XIII.,il quale,benche Pastor zelantissimo, e del pari geloso della propria Coscienza, che del proprio Onore, non ebbe difficoltà di far correre quì pubblicamente detti Giuochi,con aver prima fatta adunare la Congregazione Particolare, ch'era già stata deputata dalla santa memoria di Clemente XI.,composta di Soggetti qualificatissimi, di cui era Capo la chiara memoria del Cardinal Tolomei, & avendo questi doppo matura discussione della materia, dichiarata con replicate risoluzioni, per lecita la permissione, con l'accrescimento bensì del premio a favore de' Vincitori, cioè del venti per cento agl'Ambi,e dell'ottanta per cento alli Terni, con che veniva a darsi una maggior proporzione tra il Prenditore, & il Giuocatore,& al Giuoco una più regolata uguaglianza, si viddero si fatte ordinazioni intieramente esseguite, non solo in tutto il corso di quel glorioso Pontificato, ma ancora per qualche tempo posteriore.

Insinche poi diversamente parendo alla santa memoria di Benedetto XIII., piacque al medesimo di suo Moto proprio procedere alla total soppressione del Giuoco, e dell'Appalto concedutone dalla Reverenda Camera, imporre pene grevissime, sì pecuniarie, che afflittive, contro i Giuocatori,e Prenditori, ed aggiungervi ancora quella delle Censure Ecclesiastiche, con riservare a Se, e suoi Successori la facoltà d'assolvere, *præterquam in mortis articulo*, come più distintamente apparisce dalla Costituzione sopra di ciò emanata.

E benche debba credersi, che santissima fosse l'Intenzione di esso Sommo Pontefice, diretta al fine di bandir per sempre i detti Giuochi dal pubblico commercio,(il che piacesse al Cielo, che fosse conseguibile) gl'effetti però non han corrisposto alla causa, & a null'altro hà servito una tal proibizione, che a moltiplicar disordini, & in vece di sollievo,ad accrescere afflizioni alPopolo,ram-

ma-

marichi al Principe, e danni al Principato; Poiche lusingate di ogn'Ordine, di ogni Stato, e di ogni Sesso di potersi arricchire col poco, nè potendosi persuadere, che debba esser delitto, e meritar gastigo, lo spender volontariamente il suo denaro, anco con incertezza del profitto, per tentare onoratamente la propria sorte, a qualunque costo delle sudette Pontificie disposizioni, e dell'orror delle pene, di tempo in tempo ancor esseguite contro i Trasgressori, non sanno astenersi dal giuocare, procurando di far di nascosto, ciò che palesemente non possono; Ond'è, che si vilipendono sfacciatamente le Leggi, e s'odono continuamente Clamori per l'indispensabile risentimento de' Tribunali, con strapazzo di molte Persone, e rovina dell'intiere Fameglie.

Aggiunto ancora, che i Giuocatori, oltre il rischio a cui s'espongono col Fisco, corrono ben spesso pericolo, in caso di vincite, d'esser defraudati da i Prenditori, i quali quando sanno di dover pagare qualche grossa somma sopra i nomi estratti, e giuocati, si pongono in fuga, o in luogo immune, sicuri di non poter esser convenuti in giudizio, per esser tolta da Bandi ogn'azzione, e perche i medesimi Vincitori sono necessitati a tacere, a fine di non esser scoperti.

Sopra ogn'altra cosa affligge al vivo lo spirito delicatissimo di Sua Beatitudine, il danno più considerabile delle Coscienze, mentre non mancano Persone, sì dimentiche del Divino timore, che giuocano, o prendono denaro sù detti Lotti, senza farsi alcun scrupolo delle Censure, come sopra fulminate, e Dio voglia, che non abbia ciò cagionato la perdita irreparabile di qualche Anima battezzata; Et altri, che punti dalla Sinderesi, odono i rimorsi del proprio fallo, non sanno tal volta qual strada prendere per farsi proscioglier da legami di dette Censure, mentre li stessi Sacerdoti, che presiedono a i Tribunali di Penitenza, procedono ben spes-

ſo con opinioni trà loro diverſe, circa la maggiore, ò minor facilità nell'aſſolvere, dal che conſeguentemente naſcono confuſioni ſempre maggiori negl'animi de'Penitenti, come ben coſta à Sua Santità per moltiplicati ricorſi.

Vi è di più, ch'in ogn'Eſtrazzione, la quale regolarmente ſuccede nove volte l'anno, eſce da Roma, e dallo Stato Eccleſiaſtico quantità conſiderabile di denaro, ond'è, che la Piazza ſcarſeggia notabilmente di contanti, quando per altro mai ſi vidde così abondante di moneta, quanto in tempo del ſudetto Appalto, in cui non ſolo ſi conſervava quella che v'era, mà nè veniva ancora da altri Dominii, atteſo il ſopraccennato accreſcimento del premio.

In tal ſtato dunque, e circoſtanze di coſe, hà ben riconoſciuto la Santità Sua, riuſcire aſſai più pernicioſo sì al publico, che al privato bene, il divieto, che la permiſſione di detti Giuochi; E quantunque per nuovamente ſtabilirla poteſſero ſervirgli d'eccitamento, e ſoſtegno baſtevole le riſoluzioni, come ſopra preſe dalla ſudetta Congregazione Particolare, e l'oſſervanza, che quelle ebbero per lo ſpazio di quattr'Anni in circa, con univerſal godimento, anche ſul motivo, che ſi dava il modo di vivere à quattrocento, e più Fameglie per mezzo di quelli, ch'erano additti al ſervizio di detta Impreſa, e ſalariati dalla medeſima; Per proceder tuttavia con maggiore, e ſovrabondante ſicurezza, e con ogni poſſibil circoſpezzione in affare di tanta importanza, hà voluto communicare il ſuo penſiero à diverſi inſigni Teologi, e Canoniſti Soggetti più accreditati delle primarie Religioni, alcuni de'quali ſono ſtati ancora per lungo tempo Confeſſori, con obbligarli à porre in iſcritto il loro ſentimento; Et avendo queſti in tutto approvato quel tanto, che da Sua Beatitudine gli s'era fatto proporre per via d'un foglio, sù di ciò largamente diſteſo.

Quindi

Quindi è, che la medesima per dare vn sicuro, e stabile riparo a tanti inconvenienti, e per provvedere ancora d'onesto impiego una quantità considerabile di Persone Civili, alle quali manca presentemente il modo di sostentarsi colle loro Fameglie, mossa da Paterno amore, e dalla Pastoral Sua sollecitudine, è venuta in determinazione, che possa introdursi in Roma, e per tutto lo Stato Ecclesiastico l'uso d'un nuovo Giuoco, da incominciare in principio del nuovo anno 1732., e da regolarsi nella forma appunto de'sudetti Lotti Forastieri, mà con metodo diverso da quello, che fù quì practicato antecedentemente; Essendosi ancora la Somma Clemenza di Sua Beatitudine degnata a quest'effetto d'abolire, e toglier di mezzo le pene imposte ne Bandi, Editti, & altre Ordinazioni in diversi tempi publicate, tanto da Monsignori Tesorieri nostri Antecessori, quanto da altri Tribunali, nel modo però, e forma espressa nella Cedola di suo Moto proprio segnata li 9. del corrente mese, & originalmente esistente negl'Atti dell'infrascritto Segretario di Camera, e che col presente Editto si rende, e si renderà a ciascheduno palese coll'altre Notificazioni da pubblicarsene. E come che la Santità Sua, non hà in questa parte altr'oggetto, che di convertire in opera pia, Religiosa, ed anche publica, quello che prima poteva avere apparenza di Negozio, e di ricavar da un male privato, e voluto, un bene publico, con aprirsi il modo (in caso di ritratto d'utili) oltre alle distribuzioni da farsi in Cause Pie, di poter insieme dar qualche caritativo straordinario aiuto all'indigenze pur troppo gravi, e necessitose di riparo delle povere Communità dello Stato, come ancora della Reverenda Camera, ed in conseguenza di erogar quasi tutto in sollievo de'suoi amatissimi Sudditi.

Così vvole in primo luogo, per togliere ogn'adito alli Giuocatori di mandar fuor di Stato il denaro, che le

nove

nove Estrazzioni solite farsi ogn'anno per detti Lotti esteri, si facciano publicamente quì in Roma ne tempi medesimi, ne quali ricorrono quelle di fuori, sulla Piazza di Campidoglio, colle stesse solennità, e circostanze pratticate da molti anni indietro, in occasione del Lotto dell'Archiconfraternità di S.Girolamo della Carità. Al qual'effetto dovranno stamparsi anticipatamente le Liste, ove saranno di volta in volta descritte novanta Zitelle Nubili Romane, da sciegliersi ad arbitrio di Nostro Signore, or dall'uno, or dall'altro Rione, o da Conservatorii, e Parocchie di Roma, con aversi sempre un particolar riguardo alle più povere, e pericolose, & all'Orfane di Padre, e Madre; Et alle cinque, che avranno la sorte d'esser'estratte, si pagheranno per una sol volta, oltre la solita Veste, scudi *Cinquanta* per ciascheduna a titolo di sussidio Dotale, quale in caso di morte d'alcuna di esse prima del Maritaggio, o Monacazione, dovrà passare alli loro legittimi Eredi, e Successori.

Vuole secondariamente, per leuare ogn'occasione d'invidie, rancori, e maledicenze, che non più si dia in Appalto l'Impresa di detto Giuoco, ne che se ne ricavi alcun annuo Censo fisso per la Reverenda Camera, mà dovendo l'utile di essa risultare a maggior gloria del Signore Dio, che resti bensì appoggiata ad uno de' Luoghi Pii di Roma, eretti per beneficio de' Poveri, e questo debba essere l'Archiconfraternità di S. Girolamo della Carità, per indennità della quale, come pure per cautela de' Giuocatori, coll' accennata Cedola di Moto proprio, sono state efficacemente obbligate, & ipotecate tutte l' entrate, rendite, & effetti della stessa Reverenda Camera; con aver a Noi appoggiata, e commessa la privativa direzzione, e total sopraintendenza al sudetto nuovo Lotto, con tutte le facoltà necessarie, & opportune, e specialmente di deputare Persona idonea a nostro arbitrio per la Firma delle Schedole, o siano Pa-

ghero

gherò da distribuirsi a quelli, che vorranno tentar la lor fortuna in detto nuovo Lotto, e di deputare tutti gl altri Ministri a ciò necessarii, e far pagare a Vincitori le somme, che avranno sortite, col denaro da introitarsi nell' Impresa del detto nuovo Lotto, & in mancanza di esso, col denaro proprio di detta Reverenda Camera, come più diffusamente viene espresso nella sopra riferita Cedola di Moto proprio di Sua Beatitudine, alla quale &c.

Si dichiara per tanto, che al Giuoco del sudetto nuovo Lotto potrà qualunque Persona dell'uno, e l'altro Sesso, liberamente porre il proprio denaro per corrervi la sorte (non comprese però quelle, che ne venissero impedite dal vincolo del Voto di povertà) facendosi anche noto, esser mente di Nostro Signore, che resti fermo a beneficio de' Giuocatori, e Vincitori l'accrescimento stabilito dalla Sagra Congregazione, come sopra deputata, del venti per cento agl'Ambi, e dell'ottanta per cento alli Terni, da pagarsi proporzionatamente alla somma giuocata, nella forma appunto, che si prattico in tempo del precedente Appalto.

E' parimente Intenzione di Nostro Signore, espressa nella sudetta Cedola di Moto proprio, che se, detratte le spese, e pagamenti necessarii, sopravanzasse in Cassa qualche somma di denaro, debba questa, doppo ristretti i conti di ciascheduna Estrazzione, & avuta la debita riflessione all'indennità, e cautela della Reuerenda Camera, per le perdite, che d'Estrazzione in Estrazzione potessero succedere, mettersi in deposito a parte nella Depositaria Generale, a libera disposizione di Nostro Signore, il quale ad altro fine ciò non desidera, che per poter di tempo in tempo, a suo beneplacito, andar somministrando con detti Sopravanzi qualche ajuto alle Missioni Apostoliche per la propagazione della Santa Fede, alli Spedali, & altri Luoghi Pii di Roma, e specialmente alla sopradetta Archi-

con-

confraternità di S. Girolamo della Carità, far Limosine manuali alle Parocchie per sovvenire le Fameglie più miserabili, come pure per supplire alle necessitose urgenze delle più povere Communità dello Stato Ecclesiastico, e della Reverenda Camera, & impiegarli finalmente in altre Opere di Pietà, e pubbliche, che al suo generoso Cuore suggerissero l'occasione, & il bisogno.

E' mente ancora di Sua Beatitudine, che contro quelli, che ardissero da quì innanzi di giuocare a detti Lotti Forastieri, ò di prender per essi denaro, e mandarlo fuori di Stato, come non più degni di scusa, nè di perdono, s'intendino mantenute in tutto il loro essere, anzi debbano con maggior rigore eseguirsi le pene contenute ne' Bandi, & Editti publicati in tempo de' Sommi Pontefici suoi Predecessori, come pure contro quelli, che per le passate trasgressioni, si trovassero di già carcerati, ed inquisiti, ò fossero per carcerarsi, ò processarsi per l'altre, che osassero di commettere prima, che si dia principio in questa Città al detto nuovo Lotto, essendosi insieme la Santità Sua riservata di putticar con i medesimi qualche maggiore, o minore Indulgenza, secondo la qualità de' casi, e delle Persone, di modo che s'intendino le pene, e proibizioni sudette solamente rivocate, & abolite, per quelli, che vorranno tentar la loro fortuna del Giuoco, a tenor del presente nuovo regolamento. Ond'è, che Noi, in seguito delle sudette Supreme Ordinazioni, dichiariamo, che giusta la forma di esse, debbano intendersi abolite, e respettiuamente restar ferme le pene comminate ne' Bandi di Monsignori Tesorieri Generali nostri Antecessori.

Che però col presente publico Editto, facciamo a tutti note le caritative dispositioni di Nostro Signore, acciò possa ogn'uno prender da esse motivo di godere della Sua Paterna Clemenza, avvertendo altresì a non abusarsene, in ordine a quel tanto, che quì strettamente si proibisce,

per

per non dare occasione alla Santità Sua d' essercitar contro i Dissobbedienti una rigorosa, ed esatta Giustizia.
Dato dalla nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 12. Decembre 1731.

C. M. Sagripante Tesoriere Generale.

N. Lana Commissario Generale.

Felice Franceschini Segrat., e Cancell. della R.C.A.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Bandinum Cheti Apost. Curs.

Horatius Mugnainus Magister Cursorum.

16

E O

Intorno alirsi in Roma.